

# FUNZIONI, RETE DI COORDINAMENTO E ATTIVITA DI P.C.



## RUOLO DELLE G.E.V. SUL TERRITORIO.

20 Marzo 2013

Relatore: Prof. G. Ghetti



Dal concetto di  
P.C. come attività di soccorso pubblico  
post disastro  
al concetto di P.C. come

- Previsione
- Prevenzione
- Soccorso
- Superamento dell'emergenza

Legge 225/92 Istituzione del Servizio Nazionale di P.C.



# La Legge 225/92 è stata preceduta

## 1. Dalla Legge 996/1970

Norme sull'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite da calamità.

La P.C. è affidata al Sindaco

(Manca il concetto di prevenzione)



La Legge 225/92 è stata preceduta

2. Dal D.P.R. 66/1981

Che parla di intervento in caso di emergenza.

La P.C. è affidata al Sindaco e al Prefetto quali ufficiali di Governo.

(Manca il concetto di prevenzione).



La Legge 225/92 è stata preceduta

3. dall'Istituzione del Dipartimento di P.C.  
nel 1982.

Tale Istituto è alle dipendenze del  
Presidente del Consiglio.

4. dalla Legge Quadro sul Volontariato  
(Legge 266/1991).



# La Legge 225/92 presenta questi articoli fondamentali:

- Art. 2 - Tipologia degli eventi e ambiti di competenza.
- Art. 3 - Attività e compiti di P.C.
- Art. 11 - Le strutture operative.
- Art. 18 - Il volontariato.



Gli articoli n° 12/13/14/15 della Legge 225/92 precisano i compiti della Regione, della Provincia, del Prefetto, del Comune, secondo le quattro attività:

- Previsione;
- Prevenzione;
- Soccorso;
- Superamento dell'emergenza.



# Ruolo del Sindaco:

- Dirige e coordina i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, informando il Prefetto e il Presidente della Regione.
- La Legge 265/99 darà un ulteriore compito al Sindaco:

**“ INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE ”**





# La Regione Lombardia e la P.C.

Con il D.Lgs 112/98 lo Stato ha conferito competenza specifiche in materia di P.C.

- alle Regioni
- alle Provincie



# La Regione Lombardia con la Legge 16/2004 ( Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di P.C.)

individua le funzioni

- dei Comuni,
- delle Province,
- delle Regioni,

**riqualificando il volontariato di P.C.**



La Regione Lombardia con la  
deliberazione n°8/8753 del 22.12.2008  
emana la

Direttiva Regionale per l'allertamento per  
rischio idrogeologico e idraulico e per la  
gestione delle emergenze regionali.



prevedendo i seguenti codici di allerta:

0 – CRITICITA' ASSENTE

1 – CRITICITA' ORDINARIA

2 – CRITICITA' MODERATA (\*)

3 – CRITICITA ELEVATA (\*)

4 – EMERGENZA

(\*) Il Sindaco invia i suoi tecnici e i volontari di P.C. sui punti a rischio del suo territorio (già evidenziati nel Piano Comunale di P.C.)



# A.I.B.

La materia della lotta agli incendi boschivi è normata dalla Legge 353/2000

(Legge Quadro in materia di incendi boschivi) che definisce:

l'incendio boschivo,

gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi;



che delega  
competenze specifiche

- alle Regioni,
- alle Provincie,
- alle Comunità Montane;

che prevede

- Attività formative per i volontari
- Sanzioni penali e amministrative.



Con la Legge Regionale n° 31/2008

(Testo Unico delle Leggi regionali in materia di  
agricoltura, **foreste**, pesca e sviluppo rurale)

la Regione Lombardia adegua la sua normativa  
in materia di incendi boschivi



- **Definendo** il concetto di bosco,
- **Attuando** direttamente o tramite le Province e le Comunità Montane le iniziative di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi,
- **Avvalendosi** del volontariato organizzato, addestrato, equipaggiato,
- **Dichiarando** il periodo di grave pericolo per gli incendi boschivi.





**A.I.B.**  
**Coinvolgimento del Servizio  
Volontario di Vigilanza Ecologica.**

**Circolare T1.2003.0053144**  
**Assessorato Qualità dell'Ambiente**



# Gli Enti organizzatori del Servizio G.E.V.

sono invitati

1. A definire i rapporti di collaborazione con i Volontari A.I.B.;
2. A sviluppare capacità sinergiche e forme di collaborazione coordinate.



Gli Enti organizzatori del Servizio G.E.V.  
nel periodo di grave pericolo per gli i.b.

sono invitati a favorire

un servizio di prevenzione e avvistamento  
incendi boschivi almeno nei giorni festivi e  
prefestivi,

con azioni di monitoraggio sia da “postazione  
fissa” che attraverso “perlustrazione attiva”,  
utilizzando i propri mezzi e usufruendo di  
eventuali radiocollegamenti.

